

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 79

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore MALABARBA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 APRILE 2006

Nuove norme in merito all’applicazione
di contratti e accordi sindacali

ONOREVOLI SENATORI. - Con Il presente disegno di legge intendiamo introdurre finalmente un principio e un metodo democratico per quanto riguarda gli atti di approvazione di contratti e di accordi sindacali e, conseguentemente, per quanto riguarda il loro acquisto di efficacia nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari degli effetti di detti accordi e contratti.

La soluzione di questo problema, in sé tutt'altro che nuovo, ci pare oggi particolarmente urgente. Proprio per questo avanziamo la presente proposta che non interviene sui criteri generali della rappresentanza sindacale ma solo sul modo con cui contratti e accordi possano ricevere l'effettivo gradimento della maggioranza delle persone cui si riferiscono, condizionando a questo la loro effettiva efficacia.

Come è noto questo problema si è presentato in maniera acuta in tempi recenti, anche a causa di una crisi apertasi nel processo e nella pratica dell'unità sindacale. Questo ha comportato il fatto che importanti accordi e contratti, a livello aziendale, categoriale, o nazionale e generale, siano stati sottoscritti solo da alcune organizzazioni sindacali e non da altre, anche quando il semplice numero degli iscritti alle organizzazioni sindacali firmatarie di detti accordi risultava inferiore a quello delle organizzazioni non firmatarie. Senza, per i motivi già detti, entrare qui nella discussione sul rapporto tra le organizzazioni sindacali, i propri iscritti e l'intera platea delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari degli effetti dei contratti e degli accordi che vengono firmati, è evidente che l'attuale situazione crea quantomeno una situazione di incertezza per tutte le parti sociali quanto all'efficacia degli accordi sottoscritti.

Vi è inoltre un'esigenza ancor più generale che il nostro disegno di legge cerca di risolvere: quella di far entrare pienamente la democrazia nei luoghi di lavoro e di garantire l'esercizio dei diritti democratici collettivi e individuali delle lavoratrici e dei lavoratori. Non è sufficiente l'affermazione, la tutela e l'esercizio della libera iscrizione alle organizzazioni sindacali e la loro agibilità nei luoghi di lavoro, ma è necessario che tutte le lavoratrici e i lavoratori, anche quelli, ovviamente, che altrettanto liberamente decidono di non iscriversi ai sindacati, abbiano la possibilità, in base a regole certe e trasparenti, di esprimere il loro parere e di determinare la decisione in merito a così rilevanti questioni che concernono direttamente la loro prestazione lavorativa e le loro condizioni di vita.

Nel comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta si stabilisce che tutti i contratti collettivi di lavoro e gli accordi tra le parti sociali che riguardano lavoratrici e lavoratori dipendenti o parasubordinati devono essere sottoposti ad un atto di approvazione da parte degli stessi.

Nel comma 2 si prevede che la determinazione delle modalità e dei tempi dell'organizzazione e della consultazione di tipo referendario da eseguire tramite voto segreto individualmente espresso, sia affidato ad un decreto ministeriale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge sulla base di una consultazione delle organizzazioni sindacali nazionalmente rappresentative delle parti sociali.

Infine nel comma 3 si stabilisce che l'acquisto dell'efficacia degli accordi e contratti di cui all'articolo unico del disegno di legge deriva dal raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli agli stessi che siano stati validamente espressi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi tra le parti sociali che disciplinano le condizioni economiche e le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti e di tutti coloro le cui condizioni socio-economiche siano equiparabili, sono sottoposti ad un atto di approvazione da parte delle lavoratrici e dei lavoratori destinatari degli effetti di detti contratti e accordi.

2. L'atto di approvazione di cui al comma 1 avviene tramite una consultazione di tipo referendario, con voto segreto, secondo tempi e modalità definiti con decreto del Ministro competente, previa consultazione con le organizzazioni sindacali nazionalmente rappresentative, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'efficacia degli accordi e dei contratti di cui al comma 1 è condizionata al raggiungimento della maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi.

